



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 236 del 21/10/2022

Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL POC RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO PF1 - FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SUL PUA E RISERVE SUL POC E DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 35 DELLA L.R. 20/2000 E SMI E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/2017

IL PRESIDENTE

VISTO

la LR 20/00 e s.m.i.;

la LR 24/17 e s.m.i.;

la Legge 241/1990 e s.m.i.;

la Legge 56/2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" e la L.R. n.13/2015 "*Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e Disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

i Decreti Legislativi 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", 16 gennaio 2008, n.4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*" e 29 giugno 2010, n. 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*";

la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale*

strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e ss.mm.ii.;

la LR n. 24/2017 "*Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio*";

la L.R. n. 7/2004 "*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*";

VISTO INOLTRE il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Parma approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71 del 25 luglio 2003 successivamente modificato ed integrato;

PREMESSO CHE

il Comune di Fontevivo è dotato di PSC e RUE approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2012;

il Comune di Fontevivo ha approvato:

- il POC con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/07/2017;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2021 "*Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4 c. 1 della LR 24/2017 relativamente all'attuazione delle previsioni del PSC e del POC vigenti e presa d'atto delle manifestazioni di interesse relative a proposte di modifica del territorio da inserire nella fase di formazione del nuovo strumento comunale PUG*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25/10/2021 "*Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4 c. 1 della LR 24/2017 relativamente all'attuazione delle previsioni del PSC e del POC vigenti e presa d'atto delle manifestazioni di interesse relative a proposte di modifica del territorio da inserire nella fase di formazione del nuovo strumento comunale PUG – Scheda n. 4*";

PRESO ATTO che il Comune di Fontevivo, con nota PEC n. 2929 del 9.03. 22 (pervenuta in data 10.3.2022 a protocollo PEC n.6533/2022) ha trasmesso gli elaborati relativi al PUA di iniziativa privata in oggetto, in variante al POC, comprensivi della Delibera di C.C. n.64 del 28.12.21 "*Ambito di trasformazione denominato PF1 – Avvio formale dell'iter attuativo e provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 4 della LR 24/17*" ;

che l'intervento, così come risulta dalla relazione descrittiva dello stesso, prevede, su una Superficie Territoriale di 214.286 mq, la realizzazione di un Polo funzionale di tipo logistico finalizzato all'insediamento di funzioni di servizio e assimilabili, tecnologicamente specializzate, con Superficie Lorda Utile SLU di 71.190 mq; il PUA prevede la realizzazione di un unico fabbricato nel quale saranno ricavati gli spazi finalizzati all'uso previsto e di un ampio parcheggio pubblico di 20.350 mq e dotazioni di verde pubblico pari a 27.391 mq; il PUA contempla la realizzazione di adeguate opere di urbanizzazione interne all'ambito di intervento, dimensionate secondo gli standard di RUE per l'uso previsto, nonché propone la realizzazione di significative opere di adeguamento infrastrutturale e di compensazione ambientale esterne all'ambito di intervento;

che con nota PEC n.2929 del 9.03.2022, già richiamata, il Comune di Fontevivo ha provveduto ad indire la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, Legge n.241/1990 e s.m. e i. da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona;

che la Provincia di Parma, con nota PEC n. 8537 del 29.3.2022, ha evidenziato al Comune, valutata l'articolazione e la rilevanza del progetto, nonché le stesse modalità di attuazione dell'ambito, definito quale Polo Funzionale ai sensi dell'Allegato A-15 della LR 20/00, nonché dell'art. 32 delle NTA del PTCP (per la cui attuazione è necessaria la stipula e sottoscrizione di Accordo Territoriale), la necessità di acquisire integrazioni documentali e chiarimenti in merito:

- alla precisazione delle funzioni che saranno effettivamente insediate nel polo in oggetto, in relazione a quelle previste dagli obiettivi di pianificazione del PSC e dalle norme del PTCP;

- all'assetto viabilistico di progetto, considerata l'assenza negli elaborati di POC e di PUA delle previsioni infrastrutturali viabilistiche previste dalla pianificazione comunale e sovraordinata, anche al fine della necessaria sottoscrizione dell'Accordo territoriale;
- alla dotazione di standard urbanistici (parcheggi pubblici e verde pubblico), solo in parte ricompresi all'interno del comparto, rilevando aree fuori comparto decisamente cospicue e non interessanti ambiti urbanizzabili del PSC bensì territorio rurale che nel RUE è classificato come ambito agricolo perturbano;
- al calcolo della superficie lorda dell'insediamento previsto alla luce della capacità insediativa massima ammessa dal PSC pari a 71.190 mq;

che il SUAP del Comune, con nota pervenuta Prot. n.8981 del 01.04.2022, ha successivamente trasmesso al Proponente la richiesta di integrazioni avanzate dalla Conferenza dei Servizi, tra cui in particolare dalla Regione Emilia Romagna, Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Parma in data 15.03.2022, da SNAM il 18.03.2022, dai Vigili del Fuoco il 23.03.22, da ARPAE Servizio Sistemi ambientali, Area Prevenzione Ambientale Ovest il 25.03.2022, dal Comune di Fontevivo Settore VI il 29.03.2022 e dalla Provincia di Parma con la nota di cui sopra;

che con successiva nota PEC n.5075 del 27.04.22 (pervenuta in data 28.4.2022 Prot. PEC n.12781/2022) il Comune di Fontevivo ha trasmesso integrazioni parziali ricevute dal Proponente, nonchè la concessione della proroga per la presentazione delle restanti integrazioni richieste;

che con nota PEC n.7184 del 10.06.22 (pervenuta in data 13.6.2022 Prot. PEC n.17951/2022) il Comune ha provveduto ad inoltrare le restanti integrazioni e la convocazione della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per giorno 29 giugno 2022. Durante la conferenza stessa, in particolare, la Provincia di Parma, valutate le integrazioni trasmesse, ha ribadito le perplessità già espresse nella richiesta di integrazioni inviata in precedenza, ponendo particolare attenzione alle criticità relative alla compatibilità delle previsioni del PUA con le prescrizioni del PSC e del PTCP e alle funzioni previste, e proponendo, in considerazione della rilevanza che il tema urbanistico assume nello svolgimento della conferenza dei servizi, che la successiva seduta fosse dedicata a tali tematiche in modo specifico;

che il Comune di Fontevivo, con successive note PEC:

- *Prot. n.8138 del 1.7.2022, pervenuta in data 04.07.22 a Prot. PEC n.20849, ha convocato la seconda seduta della conferenza dei Servizi per il giorno 25.07.2022 al fine di approfondire gli aspetti urbanistici legati all'intervento;*
- *Prot. n.10695 del 1.9.2022, pervenuta in data 02.09.22 a Prot. PEC n.27126, ha convocato la terza seduta della conferenza dei Servizi per il 14.09.2022;*
- *Prot. n.11593 del 21.9.2022, pervenuta in data 22.09.22 a Prot. PEC n.29370, ha convocato la quarta seduta della conferenza dei Servizi per il 27.09.2022;*

che i verbali delle Conferenze dei Servizi inerenti la procedura in oggetto, regolarmente trasmessi dal Comune, sono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

DATO ATTO che l'Autorità competente alla valutazione ambientale strategica e ad assumere il parere motivato di cui all'art. 15 del medesimo D. Lgs. n.152/2006 è la Provincia di Parma, in coerenza con quanto previsto dalla LR 13/2015 ed in modo specifico dall'art.19 "*Principi di integrazione e non duplicazione della valutazione*" (c.3) della LR 24/2017, secondo cui i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza;

PRESO ATTO che a seguito dei lavori della Conferenza dei Servizi, il Comune ha provveduto alla trasmissione (con nota PEC n. 11887 del 27.9.2022 pervenuta PEC n. 29856 del 28.09.22):

- *la Determinazione di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria Determina n. 381 del 27/09/2022 (ALLEGATO B al presente atto quale sua parte integrante*

- *e sostanziale*);
- *il verbale della IV seduta della CdS agli atti prot. 11887 del 27/09/2022*;
- *i pareri motivati espressi dagli Enti coinvolti (richiamati e sintetizzati nei verbali della conferenza dei servizi)*;

che in particolare ai fini dell'espressione del parere motivato di ValSAT di cui di cui all'art. 15 del medesimo D. Lgs. n.152/2006, risultano formulati in sede di Conferenza dei Servizi i seguenti pareri:

- *RER Servizio sicurezza territoriale e protezione civile – Parma*: non ha rilevato profili di competenza per esprimere un parere;
- *VVFF - Ufficio prevenzione incendi*: ha espresso il proprio nulla osta fermo restando l'osservanza di specifiche prescrizioni (oltre a quanto indicato nei verbali della seconda e terza seduta);
- *RFI*: espressione di parere su istanza di autorizzazione in deroga;
- *AERONAUTICA MILITARE*: dichiarazione di non interferenza;
- *AIPO*: non ha rilevato profili di competenza per esprimere un parere;
- *IRETI*: ha espresso per quanto di competenza parere favorevole di fattibilità (validità di 12 mesi);
- *ARPAE* (Rif. Arpae PGPR 42257/2022 Sinadoc n.12618/2022): pur ritenendo superate le criticità ambientali, evidenziate nel corso della conferenza, esprime parere non favorevole come presa d'atto dell'incoerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti e con le normative regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; le espressioni degli Enti territoriali competenti per le procedure di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) avente valore di POC stralcio e di VAS\VALSAT, manifestate nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 25/07/2022, fanno emergere diverse incompatibilità di carattere pianificatorio ed urbanistico che sono prodromiche alle valutazioni ambientali di competenza dell'Agenzia;
- *AUSL*: parere positivo a seguito delle soluzioni proposte nelle successive sedute della Conferenza per risolvere la questione viabilistica, fermo restando l'evidenza dell'incompatibilità di carattere pianificatorio ed urbanistico; in relazione alla realizzazione di piste ciclabili all'interno del comparto ed in considerazione della presenza di eventuali opere compensative appare opportuno suggerire la realizzazione di opere di raccordo tra le viabilità ciclo pedonali già presenti o di futura realizzazione tra i comuni di Fontevivo e Noceto;
- *CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE*: parere favorevole condizionato al rispetto delle condizioni/prescrizioni tecniche definite nell'ambito della Conferenza dei Servizi e recepite negli elaborati progettuali;
- *SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA*: parere favorevole con prescrizioni tecniche per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico e gli aspetti archeologici, evidenziando in merito a quest'ultimo la necessità di effettuare sondaggi archeologici preventivi; in particolare per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico rileva il superamento delle criticità relative al cono visivo del Castello di Castelguelfo, prevedendo il posizionamento di un apposito filare alberato che sottende l'asta ferroviaria da mettere a dimora prima dell'inizio dei lavori; sotto il profilo archeologico precisa che l'intervento non risulta esser soggetto al rilascio di autorizzazione paesaggistica in quanto esterno alla fascia di tutela dei corsi d'acqua di cui al DLgs 42/2004;
- *SNAM RETE GAS*: preso atto delle integrazioni prodotte, rimanda alle valutazioni che saranno svolte a seguito dell'accettazione delle condizioni tecnico/amministrative trasmesse, nonché all'assolvimento da parte del richiedente degli adempimenti entro il periodo di validità del preventivo;
- *COMUNE DI FONTEVIVO*: ribadisce il proprio parere negativo, ritenendo non superate, le criticità di natura edilizia ed urbanistica che nel corso delle diverse sedute hanno rilevato elementi di non conformità alla disciplina vigente in materia edilizia e alle DTU della RER e

agli strumenti urbanistici comunali (PSC - RUE) e sovracomunali (PTCP);

che, altresì in sede di Conferenza dei Servizi del 27.09.2022, il Rappresentante delegato della PROVINCIA DI PARMA (Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti) ha evidenziato, in coerenza con quanto già precedentemente espresso, la non conformità delle previsioni del PUA in esame e della relativa necessaria Variante al POC con i disposti della LR 20/2000 e smi e con le previsioni del PSC e PTCP, ovvero:

- l'art.30 comma 1bis della LR 20/2000 stabilisce che il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti. Dunque prevedere l'urbanizzazione di un territorio rurale costituirebbe variante al PSC;
- il POC può prevedere aree per standard urbanistici al di fuori del comparto ma all'interno del territorio urbanizzato o urbanizzabile definito dal PSC. Inoltre, il Comune di Fontevivo ai sensi dell'art. 49 bis delle norme del PTCP non dispone di ulteriori quote di consumo di suolo per cui, il POC oltre a costituire variante di PSC incrementando il consumo di suolo a livello comunale sarebbe in contrasto con il PTCP;
- l'area in oggetto risulta interessata dalla definizione di Polo Funzionale (centri Direzionali, fieristici ed espositivi – Centro Congressi) SCHEDA T-5 individuato ai sensi dell'Art.32 delle Norme di Attuazione del PTCP Elaborato C9. In tal senso lo scenario urbanistico e territoriale, derivante dalle possibile trasformazione, non risulta pienamente conforme alle indicazioni della pianificazione provinciale, in quanto la funzione specificatamente logistica non è prevista dal PTCP. Ai fini dell'attuazione di quanto proposto si renderebbe necessaria, ma ad oggi non possibile, una modifica alla Scheda T5 del PTCP stesso;

che in particolare la Determinazione da parte del Responsabile del Procedimento (Det. n.381 del 27/09/2022, ALLEGATO B al presente atto) con esito negativo ha assunto valenza e produce gli effetti di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m. e i.;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la proposta completa di PUA, comprensiva di elaborati di ValSAT, di iniziativa privata in variante al POC, comprensivo anch'esso di ValSAT, è stata depositata sul BURERT – Periodico Parte Seconda n. 56 del 02.03.2022 e depositata ai termini di legge, per 60 giorni;

che in particolare la ValSAT è stata così composta: una relazione di Rapporto Ambientale e una relazione di Sintesi non Tecnica sia per il POC che per il PUA di iniziativa privata;

che durante il periodo di deposito del PUA sono pervenute 20 osservazioni, trasmesse alla Provincia in qualità di Ente competente in materia di ValSAT con nota PEC n.8139 del 1.7.2022 (pervenuta in data 4.7.2022 Prot. PEC n.20851), con evidenza di criticità e considerazioni non favorevoli alla trasformazione proposta schematicamente così riassumibili (conservate agli atti dello Scrivente Servizio):

| N. | TEMA | DESCRIZIONE SINTETICA |
|----|--|---|
| 1 | Polo funzionale dequalificato - Prot. n.5108/2022 | Si ritiene opportuno realizzare in quest'ambito insediamenti ad alta tecnologia con personale qualificato |
| 2 | Impatti ambiente e paesaggio - Prot. n.5175/2022 | Sono evidenti incremento traffico, peggioramento aria e visibilità di Castelguelfo compromessa |
| 3 | Incoerenza di funzioni/incoerenza urbanistica, PSC, PTCP - Prot. n.5193/2022 | Incoerenza con PSC -PTCP per destinazione urbanistica, superficie utile, superficie territoriale |
| 4 | Incoerenza di funzioni/incoerenza urbanistica, PSC, PTCP- Prot. n.5195/2022 | Contrasto con destinazioni PSC e PTCP |

| | | |
|------|---|--|
| 5 | Impatto viabilistico- Prot. n.5203/2022 | Inadeguatezza dello studio di impatto viabilistico (motivazioni tecniche molto dettagliate) |
| 6 | Impatto salute, paesaggio e valori immobiliari- Prot. n.5219/2022 | Impatto su salute e paesaggio, deprezzamento valori immobiliari |
| 7 | Incoerenza funzioni, consumo di suolo e impatto paesaggistico - Prot. n.5218/2022 | Sup. terr.le molto più ampia di quanto previsto dal PSC, contrasto funzioni, impatto paesaggio, consumo di suolo |
| 8 | Illegittimità deposito PUA - Prot. n.5223/2022 | Illegittimità deposito per carenza documenti essenziali – assenza istruttoria |
| 9 | Impatto ambientale, traffico deprezzamento immobili- Prot. n.5224/2022 | Impatto ambientale, impatto acustico, aumento traffico deprezzamento immobili, aumento incidenti |
| 10 | Impatto ambientale, traffico deprezzamento immobili- Prot. n.5226/2022 | Impatto ambientale, impatto acustico, aumento traffico deprezzamento immobili, aumento incidenti |
| 11.a | Impatto ambientale, deprezzamento immobili - Prot. n.5251/2022 | Grande impatto del polo sull'abitato, bassa qualità occupazionale, deprezzamento immobili |
| 11.b | Assenza confronto, impatto salute, deprezzamento immobili- Prot. n. 5251/2022 | Assenza confronto, impatto salute, deprezzamento immobili |
| 12 | Impatto su terreni agricoli - Prot. n.5256/2022 | Area già cementificata, consumo di suolo, salvaguardia terreni agricoli e Food Valley (osservante agricoltore) |
| 13 | Impatto viabilistico - Prot. n.5258/2022 | Inadeguatezza dello studio di impatto viabilistico (motivazioni tecniche molto dettagliate) |
| 14 | Incoerenza urbanistica, impatti paesaggio viabilità aria - Prot. n.5266/2022 | Contrasto con PSC, opere fuori comparto, danno ambientale e paesaggistico (Castelguelfo), inadeguatezza viabilità, inquinamento aria, acustica e luminosità, pista ciclabile non funzionale |
| 15 | Valutazione impatto aria - Prot. n.5267/2022 | Inadeguatezza valutazione impatto aria, salvaguardia della salute pubblica |
| 16 | Inadeguatezza della ValSAT- Prot. n.5268/2022 | Non sono considerati i servizi ecosistemici, gli scenari di esondabilità T. Recchio, perdita biodiversità, inquinamento aria, impollinazione, sopravvivenza aziende agricole, incoerenza funzioni, impatto acustico, consumo di suolo, ecc |
| 17 | Traffico – consumo di suolo - Prot. n.5269/2022 | Incremento traffico, aumento del consumo di suolo |
| 18 | Viabilità, contaminazione falda, visibilità, allagamento- Prot. n.5308/2022 | Viabilità interferisce con attività azienda, contaminazione falda, visibilità azienda, rischio allagamento (osservate florovivaista) |
| 19 | Valutazione Rischio idraulico - Prot. n.5332/2022 | Assenza di verifica idraulica canale Forcello, metodi analisi idraulica inadeguati |
| 20 | Viabilità - Prot. n.5339/2022 | Non serve rotonda (R3) a nord della SS9, progetto immotivato |

che la valutazione dei contenuti delle osservazioni pervenute si è svolta in modo integrato nel corso della Conferenza dei Servizi, trovando piena coerenza con le stesse valutazioni e criticità evidenziate dagli Enti partecipanti e competenti per le diverse matrici evidenziate, tranne che per l'osservazione n.8 Prot. n.5223/2022, relativa all'illegittimità del deposito per carenza di documenti essenziali e assenza di istruttoria, la quale trova riscontro già nella narrativa dell'Atto di Consiglio del Comune di Fontevivo n.64 del 28.12.2021;

CONSTATATO CHE la proposta di trasformazione urbanistica del PUA di iniziativa privata "PF1" si

colloca a sud del territorio comunale, nell'area ricompresa tra la variante della SS 9-via Matteotti, il tracciato autostradale della A15 Fontevivo – La Spezia e la linea ferroviaria; il Progetto si inserisce su area decentrata rispetto al centro abitato di Ponte Taro, adiacente all'esistente abitato di Case Rosi, dove lo stato di fatto vede la presenza di terreni agricoli inedificati che si estendono lungo la totalità dell'area di intervento;

che il "Polo PF1 - Case Rosi", è denominato "Polo Direzionale e attività ricreative – Case Rosi", previsto dall'art.32 del vigente PTCP di Parma che lo caratterizza come "*concentrazione di funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, dalla forte attrattività di persone e merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale*";

che la Scheda T-5 dell'Allegato alle Norme del PTCP individua specificatamente le attività prevalenti dell'Ambito stesso, individuato con una ST pari a 215.728 mq: insediamento per attività direzionali, per attività commerciali di ordine comunale, insediamenti ricreativi sportivi, ricettivi;

che per quanto riguarda l'attuazione, il comma 6 dell'art. 32 delle norme del PTCP specifica che l'attuazione delle previsioni relative ai poli funzionali è definita attraverso accordi territoriali di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 20/2000;

che i dati di progetto del PUA sono i seguenti:

- Superficie Territoriale da PTCP/PSC: 215.728 mq;
- Superficie Territoriale di Comparto: 214.286 mq;
- Superficie Lorda: 71.190 mq;
- Superficie Fondiaria: 177.489;

che il Piano Strutturale Comunale, nella Tavola denominata PSC1 "*Classificazione del territorio comunale*", identifica l'area oggetto di PUA in Variante al POC all'interno del "*Territorio urbanizzabile*", con l'eccezione di alcune opere fuori comparto che ricadono all'interno del "*Territorio rurale*";

che l'area del Polo Funzionale PF1, come inizialmente proposta, si trova all'interno del territorio urbanizzabile mentre le opere fuori comparto si trovano in parte all'interno del territorio urbanizzabile (sistema di laminazione delle acque meteoriche e opere di sistemazione idraulica di canali del reticolo idrografico locale) e in parte nel territorio rurale (area a parcheggio pubblico e opere a verde ad est del PF1, viabilità in progetto a nord del PF1 e opere di sistemazione idraulica di canali del reticolo idrografico locale);

che la redazione di apposita Variante di POC si rende necessaria al fine di inserire nello strumento di POC tale comparto presente nel PSC;

CONSTATATO INOLTRE che con nota PEC pervenuta in data del 10.10.22 a Prot. PEC n.31002 è stata convocata una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 10bis della L 241/1990 e che contestualmente sono stati trasmessi documenti integrativi da parte del soggetto proponente; tale documentazione è finalizzata ad esprimere controdeduzioni al preavviso di provvedimento negativo di cui alla Determinazione del Responsabile del procedimento n. 381 del 27.09.22 sopra richiamata;

che in particolare le principali modifiche introdotte con il nuovo progetto attengono a:

- *eliminazione della previsione di reperimento di standard fuori comparto (che interessavano aree del Territorio Rurale del PSC). Tali aree sono state ricomprese all'interno della perimetrazione dell'ambito PF1 in conformità alle previsioni di PSC e di PTCP;*
- *realizzazione di quota parte della dotazione dei parcheggi pubblici e privati su struttura multipiano;*
- *introduzione, coerentemente con le indicazioni del PSC, della viabilità di sottopasso alla*

- linea ferroviaria;*
- *semplificazione del sistema di accessibilità viabilistica all'ambito PF1 in coerenza con le previsioni di PSC, garantendo sempre il previsto collegamento con il tracciato della Via Emilia bis tramite la realizzazione del nuovo sistema di svincoli già proposto in precedenza e perfezionato nell'ambito della Conferenza di Servizi;*

che restano confermate le previsioni di piano per la formazione di estese piantumazioni a titolo di compensazione già proposte, che insistono su aree private nella disponibilità del Soggetto Proponente e poste a ridosso dell'abitato di Case Rosi e le sistemazioni a verde intensivo delle aree individuate dal PSC come "*Verde di mitigazione delle infrastrutture e degli insediamenti esistenti e di progetto*" poste nella porzione est dell'ambito PF1;

che nel vigente PSC del Comune di Fontevivo, sono stati classificati 2 nuovi poli funzionali uno di carattere direzionale commerciale e servizi il PF1 caratterizzato da "*..funzioni ad elevata specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità*" (art. 29 NTA PSC) e l'altro di tipo produttivo-logistico "*ex Montedison*" con localizzazione stazione di Castelguelfo-Molinetto il PF2 finalizzato all'*integrazione funzionale con l'esistente polo logistico sovracomunale del CEPIM*" (art. 29 NTA PSC);

che l'individuazione dei nuovi Poli funzionali, in quanto non espressamente previsto nella programmazione sovraordinata provinciale, ha comportato variante al PTCP. Tale previsione è stata attuata attraverso una variante specifica al PTCP, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000; l'atto di approvazione del PSC, in quanto contenente la proposta di modificazione ha comportato anche la variazione del PTCP, in ragione dell'intesa acquisita con la Provincia (comma 5, art. 22 LR 20/2000), di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n.77 del 07.11.2012;

CONSIDERATO che l'art 4 della L.R. 24/2017 dispone che dopo la scadenza del termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione del PUG (1.1.2022) possono essere attuate le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana di cui all'articolo 7, comma 4, sono consentiti gli interventi diretti, da attuare con titolo abilitativo edilizio secondo la disciplina vigente; inoltre mantengono la loro efficacia i PUA approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano convenzionati entro il termine perentorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale;

che la "*seconda*" versione del PUA in variante al POC, trasmessa dal Comune di Fontevivo con nota pervenuta in data 10.10.22 a Prot. PEC n. 31002, congiuntamente alla convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non prevede più aree per standard urbanistici al di fuori del comparto PF1, i quali, nella versione originaria, risultavano in contrasto sia con i disposti della L.R. 20/2000 - art.30 comma 1bis - che non consente al POC di apportare modifiche al PSC prevedendo, nel caso di specie, l'urbanizzazione di territorio rurale, sia con i disposti del PTCP che all'art.49bis non consente al Comune di Fontevivo di disporre di ulteriori quote di consumo di suolo;

che l'area in oggetto risulta interessata dalla definizione di Polo Funzionale (centri direzionali, fieristici ed espositivi – Centro Congressi) SCHEDA T-5 individuato ai sensi dell'Art.32 delle Norme di Attuazione del PTCP Elaborato C9; in tal senso lo scenario urbanistico e territoriale, derivante dalla possibile trasformazione, non risulta conforme alle indicazioni della pianificazione provinciale, in quanto la funzione specificatamente logistica non è prevista dal PTCP; ai fini dell'attuazione di quanto proposto si renderebbe pertanto necessaria una modifica alla scheda T5 del PTCP stesso;

che a tale proposito è opportuno evidenziare come nella L.R. 20/2000 all'art. A-15 dell'Allegato "Contenuti della Pianificazione" vengono specificate le diverse tipologie di poli funzionali, in questa classificazione i centri direzionali (tipo a) sono distinti dalle aree per la logistica (tipo c), in tal senso la legge regionale ha operato una ulteriore distinzione tra le categorie funzionali definite all'art. 28

della L.R. 15/2013, riconoscendo per i poli funzionali la specificità assunta da tale peculiare attività;

che nel rispetto dell'art. A-15 il PTCP (ed il PSC del comune di Fontevivo) ha individuato a livello provinciale un solo polo funzionale logistico, quello del CEPIM - ex Montedison (I-3A e I-3B "logistico-polo funzionale-CEPIM-ex montedison", corrispondente al polo funzionale PF2 del PSC), mentre il Polo direzionale e attività ricreative – Case Rosi è classificato tra i poli "terziari" con la sigla T-5 cioè corrispondenti alla tipologia a) dell'art. A-15; se il PTCP ed il PSC avessero inteso inserire la funzione logistica nel polo T-5/PF1 ben avrebbero potuto specificarlo essendo tale funzione espressamente prevista dalla normativa regionale;

che il PTCP per il polo funzionale T-5 ammette insediamenti per attività direzionali, per attività commerciali di ordine comunale, ed insediamenti ricreativi, sportivi, ricettivi;

che il PSC per lo stesso polo funzionale prevede attività direzionali con uffici, attività commerciali di rilievo comunale, e attività ludico-didattiche;

che i due poli funzionali individuati dal PSC (PF1 Case Rosi e PF2 ex Montedison in connessione con il CEPIM) e PTCP (T-5 e I-3A-I3B) si collocano in uno scenario di mobilità che potrà essere conseguito con la realizzazione del nuovo raccordo autostradale A15-A22 Fontevivo – Noragole Rocca (VR) Ti.Bre., il completamento dell'Autostrada Regionale Cispadana e le relative opere infrastrutturali correlate, la superstrada Ferrara P.to Garibaldi, la bretella autostradale di raccordo A1- A22 "Campogalliano-Sassuolo". Il compimento dell'assetto viabilistico attuerà la "grande rete" regionale prevista dal PRIT migliorandone il livello di servizio complessivo e le relazioni con le più importanti e dinamiche realtà produttive della Lombardia e del Veneto, oltre che con i mercati del nord Europa. Tale assetto, completato dalla rete ferroviaria esistente, assicura all'area di Pontetaro-Case Rosi il posizionamento all'intersezione di due corridoi plurimodali (stradali e ferroviari) quello est-ovest e nord-sud e conseguentemente un elevatissimo livello di accessibilità, ed in tale contesto sono collocati il polo funzionale del CEPIM ed il suo sub-ambito ex Montedison per il settore logistico ed il polo funzionale di Case Rosi (PF1, T-5) per le attività direzionali e commerciali che svolge il ruolo integrativo e complementare rispetto al polo logistico Cepim-ex Montedison ed all'insieme delle aree produttive collocate in prossimità;

che nel merito delle considerazioni, circa le destinazioni d'uso previste, formulate dai Proponenti in sede di Conferenza dei Servizi e delle successive osservazioni ai sensi dell'art.10bis della L.241/90, l'istruttoria svolta dal competente Servizio Pianificazione Territoriale – Trasporti della Provincia evidenzia quanto segue:

- la "funzione logistica", essendo specificatamente prevista dall'art. A-15 della L.R. 20/2000 per i poli funzionali, per essere ammessa, deve essere espressamente prevista congiuntamente tra gli obiettivi del PSC e nelle norme del PTCP, cioè non essere ammessa attraverso assimilazioni ad altre destinazioni, per giungere a funzioni diverse da quelle ammesse per il Polo PF1 e coerenti con un disegno di assetto\schema territoriale espressamente previsto dalla pianificazione comunale (PSC) e provinciale di coordinamento (PTCP), peraltro oggetto di valutazioni ambientali, analisi di pressioni\determinanti e mitigazioni non calibrate sulla funzione logistica autonoma, percorsi di partecipazione e intese ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i.;
- preso atto dei contenuti della pianificazione provinciale e comunale, emerge chiaramente come la "funzione logistica" non sia tra quelle ammesse nel PTCP (SCHEDA T5) e negli strumenti urbanistici comunali;
- il comma 3 dell'articolo 32 del PTCP, pone tra le attività che caratterizzano i Poli Funzionali, anche quella logistica, senza prevedere che tale funzione debba sempre essere inserita nei Poli Funzionali o che, più in particolare, l'ambito T-5 (corrispondente al PF1 del PSC) sia compatibile con tale funzione;

- la Scheda T-5 del PTCP individua e declina quali, tra le attività che caratterizzano i Poli Funzionali, siano state individuate come possibili, per quell'ambito e contesto territoriale, senza contemplare la "*funzione logistica diretta*", essendo al contrario indicate come attività prevalenti le attività direzionali (anche se connesse alle attività terziarie legate alla logistica), le attività commerciali di ordine comunale e gli insediamenti ricreativi, sportivi e ricettivi, in senso stretto.
- l'ambito PF1 si è configurato sin dal suo inserimento nella pianificazione comunale e provinciale non come polo funzionale espressamente dedicato alla logistica, come al contrario previsto per il Polo Funzionale PF2, per il quale contestualmente sia il PTCP che il PSC del Comune di Fontevivo hanno voluto imprimere la funzione logistica quale funzione caratterizzante;
- gli obiettivi del Polo PF1 trovano coerenza integrandosi con le funzioni del Polo PF2 (espressamente a carattere logistico) in quanto, nella SCHEDA T-5 del PTCP, portano ad una caratterizzazione come "centro direzionale connesso con le attività terziarie legate alla logistica; area ricreativa"; il Polo PF1, infatti, per le destinazioni ammesse (tra le quali non compare la funzione logistica), era stato ed è previsto, come "*ambito di supporto e snodo anche rispetto al Polo Logistico del confinante ambito PF2*", potenzialmente anche al CEPIM stesso; in tale ottica dunque è da intendersi il richiamo alla logistica, non già come attività prevista dalla pianificazione per l'ambito PF1;

alla luce di quanto sopra valutato, preso atto del parere negativo espresso dal Comune di Fontevivo, in particolare in merito alla non conformità agli strumenti urbanistici comunali (PSC - RUE), si rileva ai sensi dell'art. 34 c.6 e art. 35 c.4 della LR 20/2000 e s.m.i. che "le previsioni di piano contrastano con i contenuti del PSC e con le prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale";

CONSIDERATO INOLTRE che con nota Prot. PEC n.12866 del 14.10.2022, pervenuta a protocollo PEC n.31739 del 17.10.2022, il Comune ha provveduto alla trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi (allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ALLEGATO B) indetta per la valutazione delle osservazioni di cui all'art.10bis della L.241/1990;

che nel corso della seduta è stata illustrata dal Proponente la documentazione tecnica allegata alle osservazioni presentate per il superamento del preavviso di diniego;

che a seguire, nella stessa conferenza, gli Enti competenti in materia ambientale hanno ritenuto di poter confermare il parere positivo già espresso, ed in particolare ARPAE, alla luce delle modifiche apportate al progetto di PUA, ha ritenuto risolte le criticità in merito al consumo di suolo e più in generale alle possibili criticità ambientali, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

che la Provincia di Parma, prendendo atto di quanto trasmesso, conferma la risoluzione della criticità commessa alla realizzazione delle opere fuori comparto in territorio rurale e quindi al rispetto delle indicazioni di cui all'art.30 comma 1bis della LR 20/2000 e smi, ribadendo tuttavia la non conformità della trasformazione urbanistica e il conseguente scenario territoriale alle previsioni della pianificazione sovraordinata e comunale, in coerenza con quanto già ampiamente argomentato;

che il Comune, prendendo favorevolmente atto della modifica distributiva dei parcheggi all'interno del perimetro della ST individuata negli strumenti vigenti, ha evidenziato tuttavia il posizionamento esterno a tale perimetrazione delle opere relative ai rilevati e alla realizzazione delle vasche di laminazione (n.3) nella parte ad ovest, che sono di esclusivo utilizzo del comparto stesso;

che inoltre la stessa Amministrazione ha ribadito, in coerenza con quanto già espresso nelle

precedenti sedute, la non condivisione del calcolo della superficie utile lorda (SLU), preso atto delle osservazioni presentate, e la non conformità della trasformazione rispetto agli obiettivi della pianificazione comunale;

PRESO ATTO che, successivamente alla chiusura della conferenza sopra richiamata, con nota Prot. PEC n.13015 del 17.10.2022, pervenuta a protocollo PEC n.31873 del 18.10.2022, il Comune ha provveduto alla trasmissione della Determinazione finale n.418 del 17/10/2022 (allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ALLEGATO B) adottata all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 ter c.7 della legge n. 241/1990 forma simultanea e modalità sincrona, e del decorso del termine di cui all'art.10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241;

che con tale atto il Responsabile del Settore ha adottato la determinazione conclusiva con proposta di esito negativo, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti degli Enti coinvolti nell'ambito della seduta conclusiva dei lavori della Cds del 27/09/2022, anche alla luce di ulteriori ed attente valutazioni, svolte nel corso della seduta convocata a seguito della presentazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente ai sensi dell'art. 10bis L.241/90;

VISTO l'art. A.2 comma 4 della LR 20/2000, nonché l'art. 22 comma 2 della LR 24/2017;

VISTA la L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", con le modifiche apportate dalla L.R. 6 luglio 2009, n.6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" (Rif. Art. 5 Compiti della Provincia e Art. 8 - Pianificazione comunale);

PRESO ATTO dei contenuti delle analisi svolte, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni di piano avanzate con gli aspetti geologici e sismici del territorio,fermi restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.19/2008 e del D.M. 17 gennaio 2018;

RITENUTO CHE il parere motivato, espresso ai sensi dell'art. 15, del D. Lgs. 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della LR 20/2000;

RICHIAMATA la L.R. 20/2000, anticipatoria del recepimento nazionale della direttiva europea sopra evidenziata, che prevede l'integrazione dell'analisi degli aspetti e matrici ambientali ambientali (VAS) con gli aspetti e matrici territoriali e con l'analisi del disegno strategico dei piani e programmi, caratterizzandosi in tal modo nella Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT);

DATO ATTO che la ValSATVAS è quindi un procedimento di analisi diagnostica e valutazione che accompagna e si integra nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale, divenendone quindi parte integrante al fine di:

- *elaborare un'analisi diagnostica delle criticità e delle scelte e obiettivi strategici definiti nel quadro di riferimento programmatico e conoscitivo\scenari di riferimento, in cui la trasformazione avrà luogo;*
- *valutare il contributo al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e la coerenza territoriale;*
- *individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che le azioni previste potrebbero esercitare sul sistema ambientale, sistema territoriale e sul sistema della pianificazione\programmazione;*
- *considerare e valutare le ragionevoli alternative che possono adottarsi in virtù degli obiettivi*

di sostenibilità ambientale e dello schema di assetto territoriale e strategico e dei possibili impatti ad esse conseguenti,

- *garantire il monitoraggio ambientale ed il controllo degli impatti derivanti dall'attuazione delle azioni di piano;*

CONSTATATO che in particolare la ValSAT del POC e l'analoga ValSAT del PUA sono strutturate con i seguenti contenuti:

- *Introduzione e Previsioni di Piano: provvede all'inquadramento dello strumento della Val.S.A.T. nel quadro normativo di riferimento, alla definizione della strutturazione del presente documento e all'illustrazione sommaria dei contenuti della Previsione di Piano oggetto di valutazione, con particolare riferimento agli aspetti di maggiore rilevanza ambientale e territoriale;*
- *Inquadramento programmatico: provvede alla verifica di coerenza interna e di coerenza esterna della Previsione di Piano, in relazione alle indicazioni pianificatorie e programmatiche sovraordinate e di rilevanza comunale; in questa fase si provvede anche alla "verifica di conformità a vincoli e prescrizioni", come previsto dalla vigente normativa regionale in materia;*
- *Inquadramento ambientale: provvede alla descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali dell'area oggetto della Previsione di Piano e di un suo adeguato intorno al fine di fornire l'imprescindibile base conoscitiva per la valutazione dei possibili effetti;*
- *Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale: provvede, considerando opportunamente gli esiti delle valutazioni già condotte in sede di formazione del PSC vigente, alla valutazione delle possibili alternative e alla verifica dei possibili effetti indotti, con l'individuazione delle misure necessarie per eliminare, ridurre o compensare i possibili impatti negativi;*
- *Piano di monitoraggio: provvede alla definizione del Piano di Monitoraggio del PUA in Variante al POC, a partire dal Piano di Monitoraggio individuato dalla Val.S.A.T. del POC vigente e provvedendo alla sua integrazione, ove ritenuto necessario, in relazione alle specificità della presente previsione;*

che nella Parte II "*Inquadramento programmatico*" (ValSAT POC\PUA) sono state effettuate una Verifica di Coerenza Esterna, con riferimento alla Pianificazione Sovracomunale, Pianificazione di Settore e agli elementi di Vincolo, e una Verifica di Coerenza Interna, con riferimento alla Pianificazione di livello Comunale, da cui è scaturita una valutazione sintetica della coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata e urbanistica comunale;

che nella valutazione sopra richiamata si ribadisce come il PUA in variante al POC garantisca l'attuazione delle previsioni del PTCP e del PSC, quando al contrario, in coerenza con le valutazioni integrate effettuate in sede di Conferenza dei Servizi, risulta evidente un disallineamento tra l'identità e complessità territoriale della proposta avanzata rispetto alle scelte strategiche rappresentate dagli obiettivi e funzioni della pianificazione territoriale e comunale vigenti;

che in tal senso l'inquadramento e analisi programmatica svolta nella ValSAT (POC\PUA) non risulta adeguata alla verifica dell'effettiva coerenza delle scelte di piano proposte con gli obiettivi e funzioni della pianificazione territoriale e comunale vigenti;

che nella Parte IV "*Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale*" è stata effettuata una valutazione delle alternative, sia dell'"alternativa zero", che dell'alternativa di Piano, che delle possibili alternative progettuali, dalla cui analisi si arriva alla conclusione della fattibilità del progetto in oggetto; nello stesso documento è contenuta una Scheda Sintetica di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, che non presenta una valutazione conclusiva ma la definizione di una

serie di misure di mitigazione relative alle singole componenti ambientali descritte ed analizzate;

che nella Parte V dell'elaborato ambientale è stato definito un "*Piano di Monitoraggio*" a partire dal Piano di monitoraggio del POC, confermando gli indicatori in esso contenuti e incrementandoli per arrivare ad un set di indicatori di contesto legati in particolare ad alcuni elementi che caratterizzano i contenuti del PUA in Variante al POC:

SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

- Estensione aree di verde pubblico
- Aree di mitigazione pubbliche
- Piante e arbusti messi a dimora

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

- Opere di urbanizzazione generale

SISTEMA INSEDIATIVO

- Estensione parcheggi pubblici

PRESO ATTO dei pareri favorevoli con prescrizioni, formulati dagli enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi (e successiva CdS ai sensi dell'art.10bis della L.241/90), attestanti la mitigazione dei principali impatti sulle matrici ambientali prese in esame, ma rilevanti una non coerenza delle azioni di piano proposte con le scelte strategiche e gli obiettivi territoriali di uso e trasformazione definiti nella pianificazione territoriale e urbanistica comunale (considerazioni di ARPAE e AUSL)

ATTESO CHE l'espressione con il presente atto della Provincia attiene in particolare:

- alla formulazione di riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Successivamente il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano (art.34 LR 20/2000 e smi);
- alla formulazione di osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore. Il Comune è tenuto, in sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate (art.35 LR 20/2000 e smi);
- alla espressione del parere motivato relativo alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano (parere motivato di ValSAT) e comprensivo della valutazione della compatibilità delle proposte di piano con gli aspetti geologici e di pericolosità sismica del territorio interessato;

RICHIAMATI i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi (allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto ALLEGATO A);

SENTITO il Consigliere delegato alla Pianificazione Territoriale Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il Soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di formulare le riserve sulla Variante al POC e le osservazioni sul PUA PF1, adottate con delibera

C.C. n. 64 del 28.12.21, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 24/17, secondo le motivazioni espresse al precedente CONSIDERATO INOLTRE e riferite alla non conformità della trasformazione urbanistica proposta rispetto alle previsioni della pianificazione sovraordinata e comunale vigenti;

di esprimere, ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 e s.m.i. e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato non favorevole sulla sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) della Variante al POC e sul PUA PF1 del Comune di Fontevivo per le motivazioni espresse in parte narrativa e di seguito sintetizzate:

- la valutazione territoriale evidenzia la non conformità della proposta agli strumenti urbanistici comunali (PSC - RUE), rilevando, ai sensi dell'art. 34 c.6 e art. 35 c.4 della LR 20/2000 e s.m.i. che "le previsioni di piano contrastano con i contenuti del PSC e con le prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale";
- in coerenza con le valutazioni integrate effettuate in sede di Conferenza dei Servizi, risulta evidente un disallineamento tra l'identità e complessità territoriale della proposta avanzata rispetto alle scelte strategiche rappresentate dagli obiettivi e funzioni della pianificazione territoriale e comunale vigenti;
- in tal senso l'inquadramento e analisi programmatica svolta nella ValSAT (POC\PUA) non risulta adeguata alla verifica dell'effettiva coerenza delle scelte di piano proposte con gli obiettivi e funzioni della pianificazione territoriale e comunale vigenti;

di trasmettere altresì al Comune di Fontevivo copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di trasmettere, ai sensi dell'art.16, del D. Lgs 152/06, copia del presente atto al Comune di Fontevivo; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art.17, del D. Lgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo al momento della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3611 /2022** ad oggetto:

" PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL POC RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO PF1 - FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SUL PUA E RISERVE SUL POC E DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 35 DELLA L.R. 20/2000 E SMI E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/2017 "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 21/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale